



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILAFRANCA PADOVANA (PD)

Via Taggì di Sopra, 12 – 35010 VILAFRANCA PADOVANA - Tel. 049-9050325 - Fax 049-9051421

Cod.Mecc. PDIC86400L - C.F. 80027390287 – Cod. Univoco UFIJB6

Sito internet: www.icvillafrancapadovana.edu.it

e-mail: pdic86400l@istruzione.it – pec: pdic86400l@pec.istruzione.it



Circolare n. 5 – a.s. 2021/22

Villafranca Padovana, 16 settembre 2021

Ai Docenti
Al personale ATA

Ai genitori degli alunni

Al Comune di Villafranca Padovana
Al Comune di Campodoro

Al Servizio Integrazione scolastica-
Distretto Alta Padovana – Aulss 6 Veneto

Al Consorzio Arcobaleno
Alla cooperativa Ancora Servizi

Alla Ditta CAMST
Alla Ditta Euroristorazione

Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Certificazioni verdi e regolamentazione accessi plessi scolastici

Facendo seguito all'entrata in vigore del DL 122 del 10 settembre 2021, con la presente si aggiornano le disposizioni già impartite con la Circ. n.2 del 1 settembre 2021 e con la Circ. n.4 dell'11 settembre 2021.

Riferimenti normativi

- DPCM del 17 giugno 2021 (*Disciplina delle Certificazioni verdi COVID-19*)
- Allegato B al DPCM del 17 giugno 2021
- Circolare Ministeriale n. 1107 del 22 luglio 2021 *Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 (verbale n.34)*
- DL n. 105 del 23 luglio 2021 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*
- Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute *Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*
- DL 111 del 6 agosto 2021 *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*
- DM 257 del 6 agosto 2021 *Adozione del Piano Scuola 2021-22*
- *Parere tecnico* del Ministero dell'Istruzione prot. 1237 del 13 agosto 2021
- Protocollo di sicurezza anno 2021-22 del 14 agosto 2021 e Nota di trasmissione n. 900 del 18 agosto 2021
- Nota n. 1260 del Ministero dell'Istruzione del 30 agosto 2021 *Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti*
- DL 122 del 10 settembre 2021 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale.*
- DPCM del 10 settembre 2021 *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021*

In base alla normativa attualmente vigente e sopra richiamata, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal giorno 11.9.2021 (data di entrata in vigore del DL 122/2021) al giorno 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **chiunque acceda alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.**

Tale disposizione si applica al personale scolastico docente e ATA e a tutti i soggetti che a qualunque titolo accedono all'interno degli edifici scolastici (sono escluse le aree esterne pertinenziali quali cortili, parcheggi, etc.):

- genitori o accompagnatori degli alunni;
- fornitori, manutentori, artigiani, etc., addetti dei Comuni;
- operatori della ristorazione scolastica;
- operatori sociosanitari e addetti all'assistenza degli alunni con disabilità;
- operatori dei servizi di doposcuola;
- esperti esterni per i progetti del PTOF;
- operatori delle società sportive che utilizzano le palestre;
- operatori incaricati delle pulizie;
- qualunque persona che per qualunque motivo sia autorizzata ad accedere alle strutture scolastiche.

Tale disposizione non si applica agli alunni frequentanti l'Istituto.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al DL 122/2021.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Rilascio certificazione verde COVID-19

Tutte le informazioni relative a come ottenere la certificazione verde sono disponibili sul sito del governo <https://www.dgc.gov.it/web/>

In particolare, la certificazione verde viene rilasciata nei seguenti casi:

1. aver **effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni**;
2. aver **completato il ciclo vaccinale**;
3. essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti;
4. essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

Le certificazioni verdi Covid-19 possono essere revocate in caso di nuova positività (art.8 del DPCM del 17 giugno).

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute (Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- ✓ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- ✓ la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
- ✓ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";
- ✓ dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- ✓ timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- ✓ numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non potranno contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non consente l'accesso all'interno degli edifici scolastici.

Per il personale scolastico, inoltre, il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 è considerato "assenza ingiustificata" e non consente l'accesso all'istituzione scolastica e lo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- ✓ **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- ✓ **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- ✓ **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

Controllo certificazioni verdi – modalità organizzative nell'Istituto

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

A partire da lunedì 20 settembre, il controllo delle certificazioni verdi verrà effettuato con le seguenti modalità organizzative:

Personale scolastico

Il controllo delle certificazioni verdi del personale scolastico con contratto a tempo determinato o indeterminato verrà effettuato quotidianamente tramite la piattaforma ministeriale disponibile su SIDI da parte del Dirigente scolastico oppure da parte di una delle seguenti persone incaricate:

- il DSGA Franco Stella
- le collaboratrici del DS, Alessandra Scabia e Silvia Michelon

Personale esterno e titolari di supplenze brevi

Il controllo delle certificazioni verdi del personale esterno che a vario titolo accede ai plessi scolastici, compresi i titolari di supplenze brevi non inseriti nella piattaforma ministeriale e segnalati dalla segreteria, verrà effettuato tramite controllo manuale con l'App *VerificaC19* appositamente installata su un dispositivo mobile che verrà messo a disposizione di ciascun plesso e dovrà essere custodito a cura dei Collaboratori scolastici.

Per il controllo manuale nei plessi verranno incaricati i Collaboratori scolastici in servizio, il docente fiduciario di plesso e il docente referente sicurezza del plesso. Qualora non sia nota l'identità della persona che accede all'edificio scolastico, l'incaricato potrà richiedere l'esibizione di un documento d'identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare tre tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

Il controllo deve essere effettuato da parte del collaboratore scolastico in servizio ad ogni accesso di qualunque persona esterna nel plesso scolastico.

Nel caso di situazioni dubbie il collaboratore scolastico informerà il docente fiduciario del plesso o il docente referente della sicurezza che verificheranno la situazione. Nel caso di certificazioni verdi non valide o in caso di qualunque problema non immediatamente risolvibile, i docenti incaricati informeranno tempestivamente l'ufficio di presidenza nelle persone del Dsga Franco Stella e/o delle collaboratrici del DS, Alessandra Scabia e Silvia Michelon, per le opportune valutazioni del caso.

L'informativa sul trattamento dei dati personali relativamente a tale procedura è pubblicata sul sito web di Istituto.

Registro visitatori esterni

Qualunque visitatore esterno acceda agli edifici scolastici è tenuto a firmare l'apposito registro presente all'ingresso per finalità di tracciamento nel caso si dovessero verificare casi positivi.

Per gli alunni e i docenti fa fede la registrazione delle presenze nel registro elettronico. Per il personale Ata fa fede la registrazione delle presenze desumibile dalla timbratura del cartellino.

Per gli operatori e gli alunni frequentanti le attività di doposcuola o le attività extracurricolari previste dal PTOF o autorizzate in convenzione con i comuni, faranno fede i registri di presenza istituiti per tali attività.

Ordinarie misure di sicurezza

Si coglie l'occasione per rinnovare a tutti l'invito all'osservanza delle misure di sicurezza attualmente in vigore:

- ✓ E' fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, personale, esterni) presenti sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C, anche nei tre giorni precedenti.
- ✓ E' responsabilità di ciascuno effettuare autonomamente la misurazione della temperatura al proprio domicilio e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente in caso di dubbio rispetto alle proprie condizioni di salute.
- ✓ E' fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, personale, esterni) sia sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare o che negli ultimi 14 giorni sia stato in contatto stretto con persone positive.
- ✓ E' fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, personale, esterni) sia rientrato da una Paese terzo senza aver assolto a quanto previsto dalla normativa vigente.
- ✓ È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno degli edifici scolastici, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- ✓ È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- ✓ Al fine di avere una rintracciabilità di eventuali casi positivi, vi è l'istituzione di un registro di presenze giornaliero delle eventuali persone esterne che accedono alla struttura

Confidando nella consueta collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del DLgs 39/1993)